

CARLO VENTURINI

L'ESILIO DI CICERONE TRA DIRITTO
E COMPROMESSO POLITICO

Premessa

Una recente, accurata riconsiderazione delle epistole ciceroniane relative all'esilio(1) mi ha sollecitato a ripercorrere la complicata vicenda, già da me presa in esame nel contesto di un contributo non troppo recente(2). Mi è sembrato, infatti, non inutile proporre una rapida puntualizzazione dei termini essenziali di quello che, a mio modo di vedere, costituì uno dei più complicati e sotterranei intrighi tardo repubblicani. Ripensare e discutere in questa sede le conclusioni alle quali pensai di poter pervenire costituisce certamente un onore, per il quale ringrazio gli organizzatori di questo *Colloquium*. Esse sollevaranno, tuttavia, qualche perplessità. Impongono, infatti, di rinunciare a taluni stereotipi ormai cristallizzati e di non dare troppo peso alle ricostruzioni di cui la pubblicistica antica (inclusa quella facente capo al più diretto interessato, vale a dire a Cicerone stesso) ha avuto cura di ammantare il complessivo svolgersi degli eventi, attraverso reticenze e deformazioni dirette a lasciare nell'ombra ambiguità e taciti patti, che ritengo possibile far emergere attraverso la valorizzazione di taluni dati di carattere giuridico.

1. *I fatti*

Iniziando, dunque, dal richiamo di circostanze ben note, è da ricordare che, durante il suo consolato, Cicerone conseguì il 5 dicembre del 63, al termine della drammatica seduta senatoria svoltasi nel tempio della Concordia, un *senatus consultum* sulla base del quale, in indiretto rapporto

(1) A. Garcea, *Cicerone in esilio. L'epistolario e le passioni*, Hildesheim 2005.

(2) *I 'privilegia' da Cicerone ai romanisti*, «St. et doc. hist. et iur.» 61, 1990, 156 ss. (ora in *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa 1996, 239 ss.).

con il precedente *senatus consultum ultimum* del 21 o 22 ottobre(3), si ritenne autorizzato a far mettere a morte per strangolamento, sotto la sorveglianza dei *tresviri capitales*(4), cinque catilinari detenuti nei sotterranei del tetro carcere Mamertino(5).

Altrettanto noto è che cinque anni dopo P. Clodio, tribuno nel 58, fece approvare due plebisciti, convenzionalmente denominati l'uno *lex Clodia de capite civis Romani* e l'altro *lex Clodia de exilio Ciceronis*(6), in date che non possono essere stabilite con certezza, oscillando, per il primo, tra il 20 marzo(7) e l'8 marzo(8): l'opinione più accreditata(9) colloca, poi, la *promulgatio* del secondo nella prima decade di aprile, tenendo conto sia del fatto che esso fu sottoposto ad un emendamento, diretto ad imporre a Cicerone l'obbligo di risiedere (a riforma di un precedente limite fissato, sembra, in 400 miglia) *ultra quadringenta milia* dall'Italia(10) o, secondo Cass. Dio

(3) Il quale (da Cicerone definito non solo *vehemens et gravis* ma anche come strumento *in vagina reconditum*, a guisa di spada pronta a colpire: Cic. *Catil.* 1, 3-4) era stato emanato (Sall. *Cat.* 29, 2: ... *senatus decrevit darent operam consules ne quid res publica detrimenti caperet*; cfr. Plut. *Cic.* 15, 5; Cass. Dio 37, 31, 2) in conseguenza della rivelazione, pervenuta al console, secondo cui Gaio Manlio, già centurione di Silla, si sarebbe posto a capo di una sommossa in Etruria il 27 ottobre (Cic. *Catil.* 1, 7). Sulle due datazioni indicate sono tuttora da richiamare le considerazioni di C. Barbagallo, *Una misura eccezionale dei romani. Il senatus-consultum ultimum (Studio di storia e di diritto pubblico romano)*, Roma 1900, 32 n. 2: la prima gode, tuttavia, maggior credito nella letteratura più attuale, nel cui ambito si vedano, in particolare, J. Baron Ungern-Sternberg v. Purkel, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht*, München 1970, 87 ss. e A. Duplá Asanteguí, *Videant consules. Las medidas de excepción en la crisis de la República Romana*, Zaragoza 1990, 121 ss., con ampi richiami bibliografici.

(4) Sul ruolo di tali magistrati, in Sall. *Catil.* 55, 1 indicato come *quae [ad] supplicium postulabat parere*, si veda ora l'approfondita indagine di C. Cascione, *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore*, Napoli 1999, 164 ss.

(5) Sall. *Cat.* 55, 5-6: cfr. W. Nippel, *Public Order in Ancient Rome*, Cambridge 1995, 68 s.

(6) G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani*, estr. da *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Milano 1912, 394 s.

(7) W. Drumann - P. Groebe, *Geschichte Roms*, II, Leipzig 1902², 218 e n. 13; V, Leipzig 1919², 628 s.; E. Ciaceri, *Cicerone e i suoi tempi*, Milano-Genova-Roma-Napoli-Città di Castello 1941², 2, 51; D. R. Shackleton Bayley, *Cicero's Letters to Atticus*, 2, Cambridge 1965, 227; K. Kumaniecki, *Cicerone e la crisi della repubblica romana*, trad. L. Costantini, Roma 1972, 285. Non indica un giorno preciso N. Marinone, *Cronologia ciceroniana*, a cura di E. Malaspina, Bologna 2004², 104, cui rinvio per ulteriori indicazioni bibliografiche.

(8) P. Grimal, *Études de chronologie cicéronienne (années 58 et 57 av. J.-C.)*, Paris 1967, 62 ss.; 148. Posticipa la data di due giorni e pensa, perciò, al 10 marzo G. De Benedetti, *L'esilio di Cicerone e la sua importanza storico-politica*, «Historia» 3, 1929, 763.

(9) P. Grimal, *op. cit.*, 92; Ph. Moreau, *La lex Clodia sur le bannissement de Cicéron*, «Athenaeum» 65, 1987, 471; Marinone, *op. cit.*, 104 s. e n. 5.

(10) Cic. *Att.* 3, 2; 3, 4. La seconda epistola è stata scritta nel territorio di Vibone, in Lucania, nel mese di aprile ma non sappiamo in quale giorno: fatto, questo, che rende incerta anche la data nella quale collocare la *rogatio correctae*: rassegna di opinioni in A. Garcea, *op. cit.*, 14 n. 45. La distanza è diversamente indicata in Plut. *Cic.* 32, 1 (μίλι[α] πεντακόσι[α])

38, 17, 7, da Roma (11), con la clausola della lecita uccisione di lui e dei suoi ospiti ove fosse stato sorpreso a distanza minore (Cic. *Dom.* 51; *Pis.* 29), sia considerando che il 29 del mese (in prossimità o, forse, in coincidenza con la votazione del testo definitivo) l'esule partì da Brindisi alla volta di Tessalonica avendo, presumibilmente, piena conoscenza del documento: fatto, questo, che implica una sua pregressa, tempestiva comunicazione.

Si deve aggiungere che la seconda legge, oltre a contenere una serie di ulteriori misure afflittive, che andavano dalla confisca di una parte dei beni dell'oratore alla distruzione della sua *domus* e delle ville che egli possedeva a Tuscolo ed a Formia (12), si caratterizzava per una minuziosa *sanctio*, strutturata in una serie di norme che interferivano nei dibattiti senatori e nell'attività legislativa, con l'intento di precludere, in pratica, ogni proposta di abrogazione (13).

È poi certo che Cicerone si allontanò da Roma nella notte che precedette la votazione del provvedimento legislativo più risalente (14).

Fin qui, tralasciando le incertezze di ordine cronologico, prive di interesse sostanziale ai nostri fini, i dati sono sicuri. Il problema per noi più importante sorge, viceversa, dal contenuto e, soprattutto, dalla concatenazione delle due leggi, per effetto della scarsa puntualità dei riferimenti che, su questi punti, si incontrano nelle fonti storiche.

Appian. *Bell. Civ.* 2, 14 e Plut. *Cic.* 31, 5 riferiscono, infatti, che Cicerone lasciò Roma sotto il peso dell'imputazione collegata alla legge di Clodio, mentre Cass. Dio 38, 17, 7, una volta collegata la partenza dell'oratore dall'Urbe al generoso timore che, in caso contrario, potesse gene-

e in Cass. Dio 38, 17, 7 (τρὶς χίλι[οι] καὶ ἑπτακόσι[οι] στάδι[οι], equivalenti a 468 miglia: W. Sternkopf, *Noch einmal die 'correctio' der 'lex Clodia de exilio Ciceronis'*, «Philologus» 61, 1902, 62), ma il testo ciceroniano non appare modificabile: cfr. C. Di Spigno, *Epistole ad Attico*, I, Torino 1998, 268 n. 3. L'oratore procedette verso Brindisi e raggiunse Tessalonica il 23 maggio. In senso contrario E. Ciaceri, *op. cit.*, 2, 52 n. 7, il quale pensa a disinformazione dell'oratore.

(11) Quest'ultima indicazione è considerata un errore ed è, conseguentemente, ritenuta inattendibile, in contrasto con la letteratura più risalente, dal Moreau, *op. cit.*, 475 n. 70. Mi sentirei, in proposito, di osservare che, all'epoca, il pomerio urbano si estendeva a tutta l'Italia peninsulare: fatto, questo, che potrebbe aver indotto, forse, ad un malinteso lo storico di Bitinia.

(12) Per un'analitica indicazione delle relative clausole basterà rinviare ad A. Garcea, *op. cit.*, 16 s. (cfr. anche n. 17) ed a Ph. Moreau, *op. cit.*, 476. Ad esse, secondo il non pacifico punto di vista di R. Fiori, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione politico-religiosa*, Napoli 1996, 446 s. e n. 915, sarebbe da aggiungere anche la perdita della cittadinanza in conseguenza dell'*aqua et igni interdictio*.

(13) Cic. *Red. Sen.* 8; *Att.* 3, 12, 1; 3, 15, 6. Sul tema della *sanctio legis* e della possibile abrogazione anche delle leggi di essa munite si veda, in particolare, F. Serrao, *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Milano 1973, 828 ss.; 833, sub voce *Legge (diritto romano)* (ora in *Classi partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa 1974, 80 ss., 92).

(14) Cioè, secondo la cronologia più probabile (sopra, n. 7), il 19 marzo, dopo aver dedicato una statua a Minerva (Plut. *Cic.* 31, 5; Cass. Dio 38, 17, 5; Obseq. 68).

rarsi un ἐμφύλιος πόλεμος, narra che, subito dopo, contro di lui: φυγή ἐπετιμήθη, ossia fu pronunciata condanna all'esilio.

A ciò si aggiunga il fatto che lo storico richiama la *lex Clodia de capite civis* in termini che meritano attenta considerazione. Afferma, infatti, che questa era diretta

κατὰ πάντων ἀπλῶς τῶν πολίτην τινὰ ἄνευ τῆς τοῦ δήμου καταγνώσεως ἀποκτενούτων ἢ καὶ ἀπεκτονότων (Cass. Dio 38, 14, 4).

Colpisce, in primo luogo, la puntualizzazione ἀποκτενούτων ἢ καὶ ἀπεκτονότων, che, affiancando l'uso del perfetto a quello del futuro, configura un chiaro richiamo dell'applicabilità anche retroattiva della legge: fatto, questo, usuale nell'ordinamento giuridico romano⁽¹⁵⁾ ma, nel caso concreto, ostentatamente (e, con ogni verosimiglianza, non a caso) sottolineato.

È, poi, da considerare che l'indicazione ἄνευ τῆς τοῦ δήμου καταγνώσεως, nel riferire il mancato intervento dell'approvazione popolare, richiesta nel caso di messa a morte di un cittadino, ricalca in tutta la sua ambiguità il tenore dell'*Enchiridion* di Pomponio, potendo essa intendersi così in rapporto all'ammissione della *provocatio* avverso le pronunzie dei consoli come al più ambiguo divieto per essi di *in caput civis Romani animadvertere iniussu populi*, ovvero di *de capite civis Romani iniussu populi ... ius dicere* (D. 1, 2, 2, 16; 23)⁽¹⁶⁾.

Lo storico di Bitinia si limita, dunque, a richiamare, attraverso una formula omnicomprensiva, una regola che veniva ad abbracciare, per un verso, le pronunzie popolari conseguenti a *provocatio*, per l'altro le decisioni conclusive degli *iudicia populi* e per l'altro, infine, l'esigenza del provvedimento legislativo al cui preliminare intervento la *lex Sempronia de capite civis* del 123 a. C. aveva subordinato la legittimità delle cognizioni capitali⁽¹⁷⁾. Ciò significa che Cassio Dione, al pari del suo presoché contemporaneo Pomponio, non aveva idee troppo chiare in

(15) Come fu sottolineato da H. Siber, *Analogie, Amtsrecht und Rückwirkung im Strafrechte des römischen Freistaates*, Leipzig 1936, 24 ss., 44 ss.

(16) Su tali passi rinvio a Pomponio, *Cicerone e la 'provocatio'*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. F. Gallo*, IV, Napoli 1997, 528 ss., 536 ss. (ora in *Damnatio iudicium. Cinque studi di diritto criminale romano*, Pisa 1998, 20 ss., 25 ss.). Sull'ambiguità della locuzione *iniussu populi* si vedano D. Mantovani, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana: una risposta*, «Athenaeum» 79, 1991, 617-619, la cui tesi, contrastata su questo punto da L. Garofalo, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana? In margine ad una risposta*, «St. et doc. hist. et iur.» 57, 1991, 409 ss. (ora in *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova 1997³, 298 ss.), è accolta da C. Lovisi, *Contribution à l'étude de la peine de mort sous la république romaine (509-149 av. J.-C.)*, Paris 2000, 291 s.

(17) Sulla quale si veda *'Quaestiones ex senatus consulto'*, Napoli 1984, 78 ss. (ora in *Processo penale e società politica cit.*, 145 ss.).

proposito e, tanto meno, intorno alla legge di Clodio, alla quale si limitava a riferire una riaffermazione del generale, tralatizio principio concernente il necessario intervento di uno *iussus populi* quale requisito di legittimità necessario per la soppressione di un *civis*.

La notizia più puntuale relativa al contenuto del plebiscito appare, di conseguenza, quella presente in Vell. Pat. 2, 45, 1, dove si legge che P. Clodio

legem in tribunatu tulit, qui civem Romanum indemnatum interemisset, ei aqua et igni interdiceretur,

aggiungendo, in sintonia con Cass. Dio 38, 14, 4, che il vero bersaglio della legge era Cicerone, pur non espressamente nominato.

L'indicazione appare coerente con i meno puntuali accenni presenti nelle fonti che, collegando erroneamente alla *lex Clodia de capite civis* la condanna dell'ex console, motivano la sua scelta di abbandonare la città con la trepidazione, tale da renderlo ἀσθενέστατος ἐς τὴν δίκην, generata in lui dalla γραφ[ή] παρανόμων rivoltagli da Clodio sulla base del fatto che aveva ordinato l'uccisione (in quella circostanza γενναιοτάτω λήματι κεχρημένος) di cittadini πρὸ δικαστερίου (Appian. *Bell. Civ.* 2, 15), ovvero *indemnat[os]* (Liv. *Per.* 103), mentre Plut. *Cic.* 30, 4 si spinge a riferire una precisa κατηγορία di Clodio, consistente, appunto, nell'ἄνδρας ἀκρίτους ἀνηρῆσθαι.

Oggi(18) non sarei tanto convinto nell'identificare la pena prevista, anziché come capitale, nell'*aqua et igni interdictio*, basandosi questa conclusione, pur comunemente accolta, solo sugli accenni di Velleio Patrocolo e di Cassio Dione, nei quali è plausibile ammettere che si trovi riflessa l'evoluzione che l'istituto aveva ormai subito all'epoca del Principato. È, infatti, da considerare che l'*aqua et igni interdictio* non costituiva una pena legale ma un provvedimento afflittivo conseguente, di regola, all'esilio volontario (ovvero una misura di carattere amministrativo(19), conseguente all'autoesclusione del destinatario dalla collettività ed alla ricognizione della sua qualità di esule), il quale, secondo un diffuso ma non generalizzato punto di vista(20), nella tarda Repubblica e, più precisa-

(18) A parziale riforma di quanto sostenuto in *I 'privilegia' cit.*, 162 e n. 19 (ora in *Processo penale e società politica cit.*, 247 e n. 19).

(19) Così, in particolare, Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 72 (= *Le droit pénal romain*, trad. J. Duquesne, I, Paris 1907, 82), ed E. Levy, *Die römische Kapitalstrafe*, Heidelberg 1931, 18 ss.

(20) Sostenuto, in particolare, da B. Santalucia, s. v. *Pena criminale (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXII, Milano 1982 (ora in *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, 238 s.); Id., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998², 182 s. Si veda, peraltro, G. Crifò, *Exilica causa, quae adversus exulem agitur*, in *Dû châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique*, Roma 1984, 490 ss.; Id., *L'esclusione dalla città. Altri studi sull' 'exilium' romano*, Perugia 1985, 64 ss.

mente, a partire dalla *lex Tullia de ambitu* del 63(21), subì una trasformazione normativa che condusse a valutarlo come vera e propria pena.

La circostanza è tanto vera che il provvedimento in questione, stando alle testimonianze in nostro possesso, veniva emanato dal *concilium plebis*, del pari competente ad emettere la parallela pronunzia di *iustum exilium*, diversa dalla precedente ma con essa capace di cumularsi e, nell'ottica del profano di diritto, di confondersi(22).

Sull'argomento avremo occasione di ritornare. Per adesso, è infatti il caso di porre l'accento su una conclusione che si impone in forma spontanea, ossia sul fatto che la legge faceva esplicito riferimento non già alla competenza popolare *de capite civis*, bensì all'uccisione di *cives indemnati*. Ciò permette, a mio avviso, una deduzione di forte rilievo.

2. Il problema politico ed il problema giuridico

Riesce infatti spontaneo considerare che, se così stanno le cose, la *lex Clodia de capite civis Romani* non introduceva alcuna reale novità nell'ordinamento giuridico romano, limitandosi a ripetere il divieto della messa a morte del *civis indemnatus*, cioè un precetto che, secondo una testimonianza di Salviano indirettamente confermata da Sant'Agostino(23), era sancito già nelle XII Tavole(24).

Ciò conduce ad ascrivere alla legge un contenuto piuttosto generico, sostanzialmente privo di novità e, soprattutto, non diretto in modo esplicito a rendere oggetto di sanzione la messa a morte dei catilinari. Diviene, al contrario, giocoforza ammettere che, attraverso il ricorso al sintagma *civis indemnatus*, il provvedimento lasciava le cose nel vago proprio in rapporto al punto fondamentale che agitava lo scontro politico, ossia alla

(21) La quale (G. Rotondi, *Leges publicae* cit., 379) introdusse, appunto, come pena legale un esilio della durata di dieci anni (Cass. Dio 37, 29, 1: cfr. Th. Mommsen, *Strafrecht* cit., 874 (= *Droit pénal romain* cit., 3, 205) e L. Fascione, *Crimen e quaestio ambitus nell'età repubblicana. Contributo allo studio del diritto criminale romano*, Milano 1984, 73, 103).

(22) Sul punto rinvio a *Il 'civis Romanus' tra 'quaestiones' e 'iudicia populi'*, in F. Milazzo (cur.), *Praesidia libertatis. Garantismo e sistemi processuali nell'esperienza di Roma repubblicana* (Atti Copanello 7-10 giugno 1992), Napoli 1994, 116 ss. (ora in *Processo penale e società politica* cit., 315 s.).

(23) Salv. gub. 8, 5, 24: ... *interfici enim indemnatum quemcumque hominem etiam duodecim tabularum decreta vetuerunt* (CSEL 8, 1883). Cfr. Aug. *de civ. D.* 1, 19: *vos appello, leges iudicesque Romani: nempe post perpetrata facinora nec quemquam scelestum indemnatum impune voluistis occidere* (FIRA, I², 65; M. H. Crawford, *Roman Statutes*, II, London 1996, 607 s.).

(24) La testimonianza di Salviano è stata valorizzata in questo senso da B. Santalucia, *Il processo penale nelle XII Tavole*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale* (Atti Copanello 3-7 giugno 1984), Napoli 1988, 235, 264; Id., *Diritto e processo penale*² cit., 45.

legittimità o meno dell'operato del console che aveva ordinato la soppressione dei prigionieri uniformandosi al voto espresso dalla maggioranza del senato(25). Infatti, a quanto ci consta, la legge lasciava impregiudicata la possibilità o meno di riscontrare la condizione di *indemnatus* in chi fosse stato giustiziato in seguito a conforme parere dei *patres*, documentato negli appositi archivi(26).

La formulazione della *lex Clodia* (rimasta, non per nulla, priva di incidenza sull'ordinamento repubblicano negli anni successivi) lasciava, in tal modo, impregiudicato quello che è da considerare uno dei punti fondamentali del contingente contrasto tra *optimates* e *populares*, cioè la legittimità, per un verso, del *senatus consultum ultimum* e, per l'altro, della messa a morte di quanti, sulla base di esso, potevano essere ritenuti *rei manifesti*(27) di attività sovversiva, risultando a loro riferibile la qualità di *hostes publici*(28).

Diviene, a questo punto, inevitabile scorgere alla base del provvedimento un sostanziale compromesso, suscettibile di incidere sul contemporaneo assetto giuridico solo al prezzo del preventivo (e, con ogni verosimiglianza, da nessuna delle due parti desiderato) scioglimento, in un senso o nell'altro, dell'incertezza di fondo concernente la sua concreta applicabilità: il che è da sempre tipico, appunto, delle misure compromissorie, non rare nella vita politica e provviste dell'effetto di produrre documenti fondati su enunciazioni di tipo essenzialmente ideologico ma privi di reale incidenza sul piano pratico.

(25) In questo senso, pur se Cicerone τὴν αἰτίαν μόνος ἢ καὶ μάλιστα ἔσχε, la legge era diretta ἐπὶ πᾶσαν τὴν βουλὴν (Cass. Dio 38, 14, 5-6): cfr. W. Nippel, *op. cit.*, 74.

(26) Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, III, Leipzig 1887³, 1015 s. (= *Le droit public romain*, trad. P. F. Girard, VII, Paris 1891, 211 s.); M. Bonnefond Coudry, *Le Sénat de la république romaine de la guerre d'Hannibal à Auguste*, Roma 1989, 570 s.; L. Fezzi, *Falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardorepubblicana (133-31 a. C.)*, Firenze 2003, 7; 12.

(27) In conformità al parere di M. Porcio Catone Uticense (W. Drumann - P. Groebe, *Geschichte Roms*, V, Leipzig 1919², 164 ss. (nr. 22); 170: *de confessis, sicut de manifestis rerum capitalium, more maiore supplicium sumendum* (Sall. *Cat.* 52, 36). Sul discorso complessivo, così come costruito da Sallustio, si vedano le considerazioni di A. La Penna, *Sallustio e la rivoluzione romana*, Milano 1969², 142 ss. e quelle di R. Syme, *Sallustio*, trad. S. Galli, Brescia 1968, 130 s.; 133 s. Altre fonti relative all'intervento del personaggio sono indicate in H. Malcovati, *ORF*, I, Augustae Taurinorum 1953³, 408 ss. e in J. Baron Ungern-Sternberg v. Purkel, *op. cit.*, 94 n. 42.

(28) Per i quali, nella visione mommseniana, restavano sospese le usuali garanzie civiche, in conformità ad una prassi che il grande studioso considerava ingiustificabile sotto il profilo formale, anche se il suo ripetersi sarebbe valso a conferirle dignità di riconoscimento giuridico, nonostante il suo oggettivo contrasto con le regole costituzionali: cfr. *Staatsrecht* cit., III, 1887³, 1067; 1241 s. (= *Droit public romain* cit., VII, 271, 472). Sul punto si vedano J. Bleicken, *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozeßrechtes im frühen Prinzipat*, Göttingen 1962, 21 ss. e J. Baron Ungern-Sternberg v. Purkel, *op. cit.*, 86 s.

Cicerone aveva, dunque, ragione allorché durante l'esilio, rivolgendosi ad Attico da Tessalonica il 17 agosto 58, scriveva:

prior lex nos nihil ledebat; quam si, ut est promulgata, laudare voluissemus aut, ut erat neglegenda, neglegere, nocere omnino nobis non potuisset. Hic mihi primum meum consilium defuit, sed etiam obfuit. Caeci, caeci, inquam fuimus in vestitu mutando, in populo rogando, quod, nisi nominatim mecum agi coeptum esset, fieri perniciosum fuit. Sed pergo praeterita, verum tamen ob hanc causam, ut, si quid agetur, legem illam, in qua popularia multa sunt, ne tangatis (Cic. Att. 3, 15, 5).

Tali parole, sicuramente frutto di un non superficiale esame del testo legislativo, confortano i rilievi finora svolti. L'oratore mostra, infatti, di essersi reso conto dell'inidoneità della *lex Clodia de capite civis* (che, oltre tutto, raccomanda ai propri sostenitori di non sottoporre ad attacchi, in considerazione della presenza in essa di enunciazioni corrispondenti ad orientamenti diffusi: *in qua popularia multa sunt*) a comportare, di per se stessa, pericoli per la sua persona(29), i quali avrebbero potuto insorgere solo *si nominatim mecum agi coeptum esset*, ossia nel caso in cui Clodio avesse scelto di intraprendere uno *iudicium populi* contro di lui, intimandogli la *diei dictio*. Rispetto a questa eventualità, minacciatagli dal suo avversario prima dell'assunzione del tribunato(30), egli doveva, tuttavia, sentirsi abbastanza sicuro, anche se, con probabilità, non si rendeva conto del suo carattere piuttosto astratto.

Convinto che *nostrae causae non videntur homines defuturi*, scriveva infatti, in attesa dell'entrata in carica di Clodio:

... si diem nobis dixerit, tota Italia concurrent, ut multiplicata gloria discedamus (Cic. Q. fr. 1, 2, 16),

sentendosi adeguatamente protetto da una *firmissima benevolentia hominum* (Cic. Att. 2, 25, 2).

Non sappiamo fino a che punto l'oratore, al di là della sicurezza che continuò ad ostentare, mantenne un tale stato d'animo allorché la medesima minaccia gli fu rivolta dal suo avversario ormai investito della carica tribunizia, specie considerando il graduale venir meno della solidarietà

(29) È, viceversa, forse eccessiva nelle tinte ma, al fondo, non inesatta la ricostruzione che si legge già nel vecchio I. Gentile, *Clodio e Cicerone*, Milano - Napoli - Pisa 1876, 128, la quale ha generato un'immagine conforme a quella trasmessa dalle fonti e rimasta tralattizia nella lettura successiva presentando Cicerone come individuo che «di fronte al pericolo si smarrì; ora sgominato dall'ardire dei nemici, ora imbaldanzito dalla sua vanità, sempre irresoluto fra i suoi pensieri e i suggerimenti degli amici, finì con l'assumere aspetto e contegno d'accusato, cercando di commuovere in proprio favore il sentimento popolare», dando luogo ad «una lunga serie, un arruffio di contrasti, trambusti, azzuffamenti».

(30) Cic. Att. 2, 19, 1 (*minae Clodi*); 2, 20, 2 (*Clodius adhuc mihi denuntiat periculum*); 2, 22, 1 (... *tum vim tum iudicium minatur*).

dell'ambiente nobiliare dalla quale si era sentito protetto e la mancanza di ostacoli incontrata da Clodio nella *promulgatio* della *lex de capite civis*.

Diviene, così, plausibile ammettere che l'oratore, aderendo a consigli non disinteressati, abbia preso (non a caso nella notte che precedette la votazione della *lex de capite civis* medesima) il *turpissimum consilium* (Cic. *Att.* 3, 15, 4) di allontanarsi da Roma proprio al fine di precedere e rendere, con la propria assenza, impossibile il paventato espletamento della *diei dictio*, il cui intervento avrebbe connotato una sua successiva partenza dall'Urbe nel senso di un riconoscimento di colpevolezza, idoneo a comportare una ricognizione di *iustum exilium* e la conseguente irrogazione dell'*aqua et igni interdictio* da parte del *concilium plebis*(31).

In realtà, peraltro, l'intervento della *diei dictio* era assai meno probabile di quanto egli pensasse. Lo *iudicium populi* del quale essa costituiva l'atto introduttivo avrebbe, infatti, comportato pesanti difficoltà, sia per gli ambiente nobiliari che per lo stesso Clodio. Anche dando per scontata l'adesione di un magistrato provvisto di *imperium* all'eventuale richiesta del tribuno di riunire il comizio centuriato, unica assemblea competente nel caso di accuse capitali quali quella che sarebbe stata intentata contro Cicerone, è, infatti, difficile pensare che i primi avrebbero potuto esimersi da una difesa dell'operato dell'ex console, non solo per il fatto oggettivo costituito dall'appoggio a suo tempo prestatogli ma anche perché una sua eventuale condanna si sarebbe tradotta, per implicito, in una dichiarazione di illegittimità della complessiva procedura senatoria che lo aveva autorizzato all'esecuzione dei catilinari e che – è il caso di sottolinearlo – nell'ambito della costituzione romana costituiva un *novum exemplum* (Sall. *Catil.* 51, 27; 36), tale da favorire l'assunzione, da parte del senato, di un'inedita competenza.

Per chiarire la circostanza, è opportuno considerare da vicino la quarta Catilinaria, osservando che in essa Cicerone non esita a configurare nel sollecitato *senatus consultum* un mezzo di ricognizione non solo della colpevolezza dei soggetti dichiarati *hostes publici* ma anche dell'opportunità di assoggettarli al *supplicium more maiorum* e ad ascrivere, quindi, al *senatus consultum* medesimo un'intrinseca efficacia giudiziaria.

Questo fatto appare innegabile sulla scorta, in particolare, di Cic. *Phil.* 2, 18 – dove Cicerone afferma senza mezzi termini (e, si deve supporre, enunciando un punto di vista non isolato) *comprehensio sontium mea, animadversio senatus fuit* –, nonché delle conformi affermazioni contenute in *Catil.* 4, 7 (*Ego institui referre ad vos, patres conscripti, et de facto quid iudicetis et de poena quid censeatis*); 10 (*Video de istis qui se*

(31) Giusto, in questo senso, il rilievo di R. Fiori, *op. cit.*, 446, secondo cui l'Arpinate «decise di sottrarsi al processo con l'esilio».

popularis haberi volunt abesse non neminem, ne de capite videlicet civium Romanorum sententiam ferat); 18 (... *vobis iudicandum est*) e 24 (*Habetis eum consulem qui et parere vestris decretis non dubitet et ea quae statutis, quoad vivet, defendere et per se ipsum praestare possit*).

A ciò si aggiunga che il dibattito verteva sul destino di prigionieri che erano, sì, manifesti colpevoli ma la cui esecuzione non avrebbe potuto venire giustificata dal console sulla base di una situazione necessitante(32). Questo fatto aveva conferito alla discussione una fisionomia priva di precedenti, diversificando la vicenda dai pregressi modelli di intervento senatorio estrinsecatisi nell'emanazione di un *senatus consultum ultimum* (che, nel caso concreto, già era stato emanato contro Catilina ed i catilinari), per configurare in essa – come Cesare, stando al resoconto sallustiano, non mancò di porre in rilievo e come già abbiamo osservato – un *novum exemplum*, suscettibile di radicarsi nell'ordinamento(33).

In conclusione, dunque, l'esito dello *iudicium populi* avrebbe travalicato la personale posizione di Cicerone e né la *nobilitas* né Clodio avrebbero potuto sottrarsi alla strenua difesa di posizioni contrapposte ed inconciliabili. Una soluzione nell'uno o nell'altro senso avrebbe avuto, d'altra parte, l'inevitabile effetto di dissolvere l'ambiguità intrinseca alla *lex de capite civis*, la cui stesura non è difficile immaginare contrassegnata da quelle laboriose quanto occulte trattative che caratterizzano, di regola, la stesura di provvedimenti normativi destinati a soddisfare contrapposte esigenze di avversari dichiarati ma desiderosi di mantenere circoscritti i loro contrasti all'interno dell'ambiente politico, animato da una dialettica caratterizzata, sì, da asprezza esteriore ma anche dal tacito accordo di non

(32) Come ha opportunamente osservato J. Baron Ungern-Sternberg v. Purkel, *op. cit.*, 122, 124.

(33) Almeno sotto lo stretto profilo del collegamento storico, una linea di continuità tra il conferimento ai consoli di pieni poteri di *coercitio* da parte del senato e la successiva *cognitio senatus* è ammessa anche da F. De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano 1957, 6 s., pur negando la possibilità di cogliere l'origine della giurisdizione senatoria nelle «corti marziali» repubblicane (cfr. anche Ead., in F. Milazzo [cur.], *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano (Atti Copanello 5-8 giugno 1996)*, Napoli 1999, 371 s.; 377 s.), in contrasto con l'opinione sostenuta, tra gli altri, da J. Bleicken, *op. cit.*, 17 ss. ed in sintonia con quella espressa da W. Kunkel, *Über die Entstehung des Senatsgerichts* [1969], in *Kleine Schriften*, Weimar 1974, 267 ss. Mi sembra, tuttavia, da sottolineare il fatto che il dibattito concluso dal *senatus consultum* diretto ad autorizzare (o, se si preferisce, ad incoraggiare) Cicerone alla messa a morte dei Catilinari presenta aspetti peculiari rispetto ai provvedimenti collegabili alla tipologia del *senatus consultum ultimum*. Sul tema si vedano anche T. Masiello, *Osservazioni sulla 'cognitio' senatoria in materia penale*, in C. Cascione - C. Masi Doria (cur.), *Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche*, Napoli 2002, 447 ss. e la puntuale sintesi di F. Arcaria, *Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano 1992, 15 s. n. 8.

superare determinati limiti, fissati dal comune interesse al mantenimento, quanto più possibile pacifico, dei reciproci ruoli.

Per analoghe ragioni, l'oratore doveva sentirsi sicuro di fronte all'eventualità di subire, ove si fosse allontanato da Roma, l'*aqua et igni interdictio* attraverso un plebiscito conforme a quello che, a suo tempo, era stato emanato nei confronti di P. Popilio Lenate, il quale, da console, aveva condotto insieme al defunto collega la *quaestio* che aveva condannato i seguaci di Tiberio Gracco(34). In quel caso, infatti, la *lex Sempronia de capite civis* fatta votare dal fratello, sancendo l'illegalità delle cognizioni capitali attuate *iniussu populi* a carico di cittadini, aveva avuto l'effetto di connotare automaticamente in senso antiggiuridico l'operato dell'ex console, il quale era venuto a trovarsi nell'oggettiva posizione di pregresso trasgressore del precetto. Alla base del suo spontaneo allontanamento da Roma stava, perciò, una manifesta colpevolezza, idonea a giustificare la successiva comminazione dell'*aqua et igni interdictio*, attraverso il plebiscito da Caio Gracco promosso a tal fine. Nel caso di Cicerone, un'analoga iniziativa di Clodio avrebbe peraltro presentato inconvenienti, se possibile, ancor maggiori di quelli che sarebbero stati conseguenti ad uno *iudicium populi*, in quanto avrebbe *ipso facto* sancito, come nel caso di P. Popilio Lenate, l'illegalità della procedura attuata dal console e, per necessaria conseguenza, del voto con cui la maggioranza dei *patres* si era prestata, se non altro, ad avallarla.

Resta, tuttavia, da chiedersi in che modo la *lex de exilio Ciceronis* poté aggirare questa consistente difficoltà.

3. Esame di una soluzione compromissoria

La risposta è abbastanza semplice. Infatti la *rogatio* relativa, modellata su quella che era stata fatta votare ai danni di P. Popilio Lenate, si strutturò anch'essa in una ricognizione di colpevolezza determinata, stavolta, dalla violazione della *lex Clodia* ma con una differenza sostanziale, determinata dal fatto che a Cicerone fu fatto carico dell'uccisione di *cives indemnati* non già per averli fatti uccidere in ottemperanza ad un *senatus consultum*, bensì per aver falsificato il *senatus consultum* in questione(35).

(34) Cic. *Lael.* 37; Vell. Pat. 2, 7, 3-4; Val. Max. 4, 7, 1. Cfr. 'Quaestiones ex senatus consulto' cit., 75 s., e I 'privilegia' cit., 176 ss. (ora in *Processo penale e società politica* cit., 142 ss., 263 ss.).

(35) Così, giustamente, A. Guarino, *Il dubbio contenuto pubblicistico delle XII Tavole*, «Labeo» 34, 1988, 325, mentre nessun elemento suffraga il punto di vista di Ph. Moreau, *op.*

La circostanza emerge, senza ombra di dubbio, da Cic. *Dom.* 50:

Quid, si iis verbis scripta est proscriptio, ut se ipsa dissolvat? Est enim: QUOD M. TULLIUS FALSUM SENATUS CONSULTUM RETTULERIT. Si igitur rettulit falsum senatus consultum, tum est rogatio, si non rettulit, nulla est(36),

né sono prive di significato sia le (imbarazzate) repliche all'accusa che si leggono in Cic. *Dom.* 50 ed in Cic. *Sull.* 36; 40, sia l'innovazione introdotta da Cesare, il quale, durante il suo consolato del 59, impose la redazione in forma ufficiale dei *tam senatus quam populi diurna acta*(37).

È il caso, a questo punto, di considerare che la scelta di allontanarsi da Roma, con probabilità ispirata, come abbiamo visto, dal calcolo, in teoria ed in linea di principio non scorretto, di evitare la possibilità di una *diei dictio*, finì per rivelarsi errata in virtù di un'abile contromossa, che è il caso di valutare con attenzione.

Dovette, infatti, riuscire facile a Clodio prospettare l'iniziativa di Cicerone in termini di implicito riconoscimento di violazione del precetto contenuto nella *lex* che il tribuno aveva fatto votare(38) ed instaurare, dunque, un formale parallelo con la scelta di prendere la via dell'esilio che, dopo l'approvazione della legge di Caio Gracco, era stata operata da P. Popilio Lenate sessantacinque anni prima. Risultava, in tal modo, logica e conforme con i principi dell'ordinamento la votazione, da parte del *concilium plebis*, di un plebiscito che, nel prendere atto dell'intervenuto abbandono della città da parte dell'oratore, interveniva a qualificarlo in termini di *iustum exilium* per procedere, su questa base, all'*aqua et igni interdictio* ed all'irrogazione di ulteriori sanzioni.

cit., 473, secondo il quale Cicerone sarebbe stato oggetto di una duplice imputazione, cioè «l'exécution sans jugement de citoyens romains et la rédaction d'un faux sénatus-consulte».

(36) Al passo è da collegare *Schol. Bob.* 171 Stangl, dove, in sede di commento dell'orazione *De aere alieno Milonis* pervenuta in frammenti (ediz. G. Puccioni, *Frammenti delle orazioni perdute*, Milano 1971, 142 nr. 5), lo scoliasta, dopo aver ricordato che *post eiectum Ciceronem velut criminum eius elogia proscripterat Clodius et easdem tabulas in vestibulo domus suae fixerat*, rileva il carattere calunnioso delle *tabulae* stesse, in quanto l'oratore *in senatus consultis nihil mentitus sit*.

(37) Suet. *Caes.* 20. La falsificazione riguardava il verbale relativo alle dichiarazioni degli Allobrogi: sul punto si vedano *I 'privilegia'* cit., 180 n. 68 (ora in *Processo penale e società politica* cit., 267 n. 68), nonché, soprattutto, Fezzi, *Falsificazione di documenti* cit., 59 s.

(38) Punto di vista, questo, che continua ad influenzare anche la letteratura più attuale: cfr., tra gli altri, E. S. Gruen, *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley - Los Angeles - London 1976, 246, ad avviso del quale la seconda legge «was simply a formal *interdictio*, made possible by the orator's own implicit admission of guilt through self-exile».

Né poteva, a questo proposito, assumere consistente rilievo, agli occhi dell'opinione pubblica, il fatto che all'esule veniva fatto carico di aver violato, con l'uccisione di *cives indemnati*, la *lex Clodia* non per aver disposto l'esecuzione in ottemperanza ad un *senatus consultum* ma per aver falsificato il *senatus consultum* stesso.

La differenza era, viceversa, sostanziale, giacché, in tal modo, risultava possibile a Clodio vantare, quale personale e significativo successo, l'aver costretto all'esilio il responsabile dell'esecuzione dei catilinarî (e conferire, con ciò, alla propria legge una concreta portata operativa) ed al mondo nobiliare realizzare l'intento di lasciare le cose nel vago in rapporto alla legittimità del *senatus consultum* emanato a favore di tale esecuzione su richiesta del console.

Si perfezionò, così, il compromesso tra *populares* ed *optimates*, ai quali risultò possibile sottrarsi a tutte le sgradevoli implicazioni che un eventuale *iudicium populi* avrebbe comportato.

Trattasi, d'altra parte, di un compromesso che aveva operato fin dall'inizio, in quanto solo su questa base appare suscettibile di ragionevole giustificazione il fatto che, subito dopo l'allontanamento di Cicerone da Roma,

... ὁ νόμος τὸ κῦρος, οὐχ ὅπως οὐκ ἐναντιωθέντος τινός, ἀλλὰ καὶ σπουδασάντων ἄλλων τε καὶ αὐτῶν ἐκείνων οἵπερ <τὰ> τοῦ Κικέρωνος ἀνὰ πρώτους πράττειν ἐδόκουν, ἐπειδὴ περ ἅπαξ ἐκποδῶν ἐγεγόνει, ἐλαβεῖ,

ossia l'intervenuta votazione della *lex Clodia de capite civis* senza contrasto alcuno e con il consenso di tutti, inclusi coloro che si erano, fino ad allora, atteggiati a decisi sostenitori dell'Arpinate.

Di fronte a questo svolgersi degli eventi, traspare nello storico di Bitinia (il quale, oltre tutto, instaura, inesattamente, un immediato collegamento tra le legge appena menzionata e la successiva, diretta in modo esplicito contro l'esule) una certa sorpresa, in verità non ingiustificata.

Non può, d'altra parte, che lasciare a prima vista perplessi il fatto che Clodio non trovò, né in occasione del primo né in quella del secondo dei due plebisciti, alcuna opposizione all'interno del collegio tribunizio (i cui membri, legittimati a porre l'*intercessio* alle *rogationes* rivolte da colleghi al *concilium plebis*, erano, in larga maggioranza, politicamente schierati contro di lui) neppure da parte di uomini che, come L. Ninnio Quadrato, subito dopo presero ad adoperarsi in modo ostentato per il richiamo dell'esule.

Già il 1 giugno (vale a dire ad un mese o poco più di distanza dalla *lex de exilio Ciceronis!*), approfittando dell'assenza di Clodio e del favore di Pompeo (Cass. Dio 38, 30, 3-4), il personaggio si rese, infatti, promotore di un *senatus consultum* diretto, appunto, a sollecitare il ritorno di

Cicerone e dai *patres* votato all'unanimità (Cic. *Red. Sen.* 3; *Sest.* 68)(39). Poiché, peraltro, alla delibera in questione fu posta l'*intercessio* dall'altrimenti ignoto tribuno Elio Ligo(40), annunciò il proposito (evidentemente velleitario, stante la quasi sicurezza di un'ulteriore *intercessio* oppure di un voto contrario dell'assemblea) di presentare la medesima proposta al *concilium plebis* e solo a partire da allora τῷ Κλωδίῳ πρὸς πάντα καθάπαξ ἠναντιοῦτο (Cass. Dio 38, 30, 4).

Il fatto che Cicerone sorvolò sempre, nel prosieguo della vita, sugli aspetti meno chiari del comportamento del tribuno, qualificandolo costantemente *vir omnium fortissimus atque optimus* (*Dom.* 125: cfr. *Red. Sen.* 3), ovvero riconoscendolo come colui che *omnem vim sui tribunatus in mea salute consumpserit* (*Sest.* 51) e come l'amico *cuius in mea causa numquam fides virtusque contremuit* (*Sest.* 68), nonché indicandolo, ancora nel 49, come *Ninnius noster* (*Att.* 10, 16, 4) è, dunque, indicativo di un atteggiamento che vale la pena di approfondire.

L'oratore non mancò, infatti, di rendersi conto ben presto, una volta allontanatosi da Roma, di essere stato sollecitato alla partenza da consigli interessati e si sentì non a torto tradito o, per lo meno, lasciato privo di sostegno da parte di uomini *quorum opera, quorum insidiis, quorum scelere* (Cic. *Att.* 3, 9, 2) ovvero *quorum ... consiliis, promissis, praeceptis destitutus in hanc calamitatem incidi* (Cic. *Q. fr.* 1, 3, 8: cfr. *Att.* 3, 9, 2), in quanto essi *ut me paulum inclinari timore viderunt, sic impulerunt, ut omni suo scelere et perfidia abuterentur ad exitium meum* (*Att.* 3, 13, 2).

Ho avuto modo di rilevare come in tali sentimenti emergano non solo una prostrazione in sé non ingiustificata ma anche l'irritazione del conoscitore della vita pubblica e dell'ordinamento giuridico, incapace di giustificare ai propri stessi occhi i pregressi errori di valutazione(41) ma obbligato a mantenerli confinati in epistole indirizzate ai pochi nei quali poteva continuare a nutrire fiducia.

Nei confronti degli altri esponenti della vita politica mantenne, infatti, sempre un formale ossequio, anche allorché si limitavano a proporgli inutili disquisizioni relative all'illegalità dell'esilio che egli

(39) La principale bibliografia sulla vicenda è indicata in Marinone, *op. cit.*, 105.

(40) Il quale (T. R. S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, Cleveland, Ohio, 1951, 2, 195) è indicato da Cicerone come *Ligus iste nescio qui* (Cic. *Sest.* 68), come *novicius Ligus, venalis adscriptor et subscriptor* clodiano (Cic. *Dom.* 49), ovvero come *stip(es) ... qui quorum hominum esset nesciremus, nisi se Ligurem ipse esse diceret* (*har. resp.* 5).

(41) I 'privilegia' cit., 183 s. (ora in *Processo penale e società politica* cit., 271). Alla rassegna degli autori ivi citati (n. 175) in relazione all'atteggiamento psicologico di Cicerone durante l'esilio è ora da aggiungere l'ampia e fine analisi sul tema condotta da A. Garcea, *op. cit.*, 143 ss.

stava, di fatto, vivendo. Così, rivolgendosi ad Attico, trattava con un certo distacco la tesi – che, tuttavia, non avrebbe mancato di riproporre, in seguito, egli stesso – secondo cui la legge che lo aveva personalmente colpito era valutabile alla stregua di *privilegium* vietato dalle XII Tavole, limitandosi ad osservare che un tale assunto *est aliquid, sed multo melius est abrogari* (Att. 3, 15, 5).

Nella medesima epistola, tuttavia, nomina con rispetto Q. Terenzio Culleone, collega di Clodio nel tribunato, nonché pontefice l'anno successivo(42): né, una volta rientrato a Roma, mancò di ricordare, a più riprese, il più o meno conforme punto di vista di L. Aurelio Cotta, elogiandolo per aver affermato (in contrasto con le precedenti vedute di Cicerone e senza proporre alcun rimedio alternativo) l'inutilità di una legge per permettere il suo richiamo(43).

La circostanza è secondo me, da porre in rapporto sia con il difficile momento che l'oratore stava attraversando, sia con la sua situazione dopo il reingresso nella vita pubblica.

Durante l'esilio, egli non poteva, infatti, divulgare il proprio risentimento, a pena di interrompere ogni contatto con l'ambiente nel quale contava, in futuro, di reinserirsi e con gli esponenti di esso sui quali, a torto o a ragione, pensava di poter contare a tal fine. Era, perciò, gioco-forza per lui tenere canali quanto più possibile aperti (ed idonei a permettergli di manifestare suggerimenti e critiche sulle mosse più idonee a superare gli ostacoli posti dalla *sanctio* della legge clodiana)(44) con gli esponenti del partito nobile, pur nella consapevolezza della loro responsabilità nel compromesso verificatosi ai suoi danni. Era, tuttavia, obbligato a tacere su questo punto, fino a raccomandare al fratello, al quale aveva esposto i propri dubbi sulla lealtà degli oratori Ortensio e Q. Arrio(45), *haec occultabis, ne quid obsint* (Q. fr. 1, 3, 8).

Né è privo di significato il fatto che, una volta rientrato dall'esilio, l'Arpinate concentrò i propri attacchi solo contro Clodio (divenuto, oltre tutto, un bersaglio abbastanza facile una volta depresso il tribunato e perduto l'appoggio di Cesare) ma abbondò in manifestazioni di ricono-

(42) T. R. S. Broughton, *Magistrates* cit., 2, 197; 206.

(43) Cic. *Dom.* 68; *Sest.* 73; *Leg.* 3, 45. Il personaggio aveva rivestito il consolato nel 65 ed era stato eletto alla censura l'anno successivo: T. R. S. Broughton, *Magistrates* cit., 2, 157; 161.

(44) Cfr., in particolare, Cic. *Att.* 3, 23, 4, su cui S. Borsacchi, 'Sanctio' e attività collegiale tribunitia in Cic., *Att.*, 3, 23, 4, in F. Serrao (cur.), *Legge e società nella repubblica romana*, I, Napoli 1981, 439 ss.; 477 ss.

(45) Presentato in Cic. *Brut.* 242 come *M. Crassi quasi secundarum* (sc. *partium*) e pretore, forse, nel 73 (T. R. S. Broughton, *Magistrates*, cit., 2, 109): fallì, tuttavia, in seguito l'elezione al consolato, a causa del mancato appoggio di Cesare (Cic. *Att.* 2, 5, 2).

scenza un po' verso tutti, senza mai menzionare o, anche, semplicemente accennare la manovra di cui era stato vittima.

Se, del resto, per un uomo pubblico desideroso di rimanere tale non è mai buona norma ricordare i propri errori di valutazione, tanto meno lo è interrompere i rapporti con chi, bene o male, è destinato a conservare la qualità di interlocutore: si sa che ambivalenza nei rapporti umani e retro-pensieri costituiscono il bagaglio – non di necessità peggiore – di chi opera nel mondo politico, a maggior ragione se in questo gli schieramenti sono, come nella tarda Repubblica, intersecati da legami insospettabili e da occulte complicità.

4. Osservazioni conclusive

Ripercorrere la storia dei vari tentativi posti in atto per il richiamo dell'Arpinate risulterebbe estraneo ai limiti di questa breve relazione. Basterà, dunque, osservare che il suo collegamento con la rottura del legame tra Cesare e Clodio favorì certamente l'evento ma non ne fu, con ogni probabilità, l'unica causa.

La legge consolare votata il 4 agosto del 57 dai comizi centuriati (46) costituì, infatti, soprattutto un successo politico del senato, il quale conseguì un'indiretta legittimazione della propria scelta del dicembre 63 e dunque, almeno indirettamente, della competenza che in quella circostanza si era arrogato.

Il sacrificio inflitto a Cicerone (il cui esilio, in definitiva, era durato un anno e mezzo soltanto e si era concluso con un reingresso trionfale e riparatore) aveva costituito, evidentemente, una mossa politicamente indovinata, della quale nessuno aveva motivo di sentirsi colpevole essendo, oltre tutto, non difficile autoassolversi per i compromessi destinati a proiettare effetti negativi su persone estranee all'accordo.

(46) In rapporto alla quale convince l'osservazione secondo cui il senato aveva, all'epoca, «tutto l'interesse a far rientrare Cicerone dall'esilio con una legge, per dare maggiore solennità al fatto»: cfr. F. Reduzzi Merola, *Iudicium de iure legum. Senato e legge nella tarda repubblica*, Napoli 2001, 73. È, tuttavia, dubbio che il senato, anche volendolo, potesse procedere senz'altro alla cassazione di leggi (cfr., in tal senso, F. Serrao, *Cicerone e la lex publica* [1976], in F. Serrao (cur.), *Legge e società* cit., 424 s.): si può, inoltre, osservare che, nel caso concreto, i pregressi, taciti accordi avrebbero reso molto difficile presentare la *lex de exilio Ciceronis* come *per vim lata*.